



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 28/03/2019

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 27.12.2017, parte ricorrente, in data 25.09.2018, ha proposto ricorso, nel quale il legale rappresentante della società ricorrente riferisce che in data 12.07.2016 si recava nella filiale dell'intermediario A (banca negoziatrice) presso cui insisteva il c/c della società per chiedere di "verificare l'autenticità e l'effettiva riscuotibilità dell'assegno circolare [...] di € 76.000,00", emesso il giorno precedente dall'intermediario B (banca emittente putativa) e ricevuto a titolo di pagamento per la vendita di tre orologi di marca (di cui la ricorrente è rivenditore ufficiale), al fine di procedere, in caso di verifica positiva, alla consegna della merce all'acquirente. Riferisce altresì che il direttore dell'agenzia, contattata telefonicamente la banca B, riceveva "conferme e rassicurazioni" da un signore che si presentava come dipendente della stessa banca e che gli assicurava che il titolo era autentico e negoziabile. Ottenuta, quindi, la conferma dell'autenticità dell'assegno, il legale rappresentante della società ricorrente procedeva prima a versare l'assegno sul conto della società e poi, come da accordi con l'acquirente, a consegnare la merce. Successivamente, il 16.07.2016, verificando il proprio estratto conto *on line*, rilevava che l'accredito della somma di €76.000,00 risultava essere stato effettuato per due volte e in seguito "scorporato" con la causale "assegno inviato *CHKT e reso impagato n. 4*". Due giorni dopo si recava ancora una volta presso l'intermediario A per chiedere spiegazioni. In tale occasione il direttore, prima telefonicamente e poi tramite *e mail*, contattava di nuovo l'intermediario B al fine di ottenere informazioni e gli inviava copia dell'assegno. La banca emittente rispondeva che



l'assegno era falso e che il numero del titolo non era in loro dotazione; riferiva inoltre al direttore che non era stata ricevuta mai alcuna chiamata e che il soggetto che aveva risposto alla telefonata del 12 luglio non era un suo dipendente. Pertanto, nella stessa data il legale rappresentante della società provvedeva a sporgere denuncia/querela; al riguardo, fa presente che il procedimento penale instaurato è stato archiviato con provvedimento del 06.11.2017, atteso che dalle indagini svolte non era stato possibile risalire all'autore del reato. Tanto premesso, in data 28.08.2017, la ricorrente inviava una prima richiesta di risarcimento danni, riscontrata negativamente dall'intermediario A, con nota del 06.09.2017; il 27.12.2017 presentava anche formale reclamo, rigettato il 25.01.2018. Ritiene che i due intermediari coinvolti debbano rispondere del danno subito, corrispondente al valore dei tre orologi venduti, e, dunque, all'importo portato dall'assegno. Sostiene, da una parte, che il funzionario della banca negoziatrice non avrebbe correttamente espletato l'incarico di accertare la validità dell'assegno "*con la diligenza qualificata esigibile dall'operatore professionale nell'esercizio dell'attività bancaria*", essendosi limitato a telefonare all'istituto emittente, senza identificare con modalità sicure il funzionario competente a dare l'informazione voluta (richiama sul punto Coll. di Napoli, dec. nn. 436/2017 e 6477/2017; Coll. di Milano, dec. n. 1048/2017; Trib. di Verona, pronuncia n. 2049/2012) e, dall'altra, che l'intermediario emittente non avrebbe posto in essere le necessarie iniziative volte a evitare la falsificazione del titolo negoziato e a "*impedire interferenze nell'accertamento del bene emissione*" dell'assegno da parte della negoziatrice. L'intermediario A si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 26.10.2018, nelle quali innanzitutto deduce che l'assegno *de quo* non presentava alcuna alterazione rilevabile *ictu oculi* al momento della negoziazione (richiama Cass. Civ., sez. I, sentenze nn. 20543/2009 e 8731/2016); né, d'altra parte, alcuna informativa di *alert* era stata notificata alla resistente in modo tale da impedire il pagamento del titolo, che in ogni caso veniva accolto in versamento con la clausola "*salvo buon fine*". Riferisce che il direttore dell'agenzia coinvolta nella vicenda, nel contattare telefonicamente la banca presunta emittente - "*come da prassi*" - al fine di verificare il cd "bene emissione" del titolo, utilizzava il numero presente sul sito; lo stesso veniva a conoscenza della falsità dell'assegno e del fatto che l'uomo che aveva risposto al telefono non era in realtà un dipendente dell'emittente soltanto quando, su richiesta del legale rappresentante della ricorrente, contattava nuovamente l'altro istituto di credito al fine di chiedere spiegazioni. Precisa anche che dalla denuncia resa dalla cliente emergeva che in occasione della prima chiamata "*qualcuno aveva intercettato la linea della loro banca*"; inoltre, dallo scambio di *e mail* con l'emittente quest'ultima confermava "*l'avvio di verifiche del presunto illecito utilizzo della propria utenza telefonica*". L'intermediario ritiene, pertanto, che non gli sia ascrivibile alcuna responsabilità; al contrario, afferma che la ricorrente avrebbe dovuto attendere l'esito di "*pagato*" del titolo prima di disporre la consegna della merce, trattandosi di beni di ingente valore e dato il solo "*valore informativo*" del cd bene emissione. Aggiunge, infine, che dalla documentazione in atti non risulta né che la società abbia messo in atto "*alcuna prudenza*" al fine di evitare di subire una truffa, né che la stessa si sia preoccupata di accertare l'identità dello sconosciuto compratore (richiama il Coll. di Milano, dec. n. 706/2017). L'intermediario B si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 26.11.2018, nelle quali, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso nei suoi confronti, in quanto proposto da un soggetto con cui la banca non intrattiene alcun rapporto contrattuale e che, pertanto, non è suo cliente. Infatti, ai sensi della delibera CICR del 29 luglio 2008, art. 1 lett.a), cliente è "*il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari*". Nel merito, lo stesso deduce di non aver né emesso l'assegno, né ricevuto alcuna richiesta di bene emissione relativa allo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

stesso. Ritiene che dai fatti di causa emerga *“una grandissima superficialità”* della ricorrente, *“un’imprenditrice qualificata”* e non *“un’ingenua consumatrice”*, la quale contattata telefonicamente da sconosciuti con cui non aveva mai avuto rapporti commerciali non soltanto *“non effettuava alcun riscontro sul presunto acquirente”*, ma consegnava merce di *“ingente valore”* senza attendere l’accredito della somma. Ritiene, altresì, che anche la condotta della banca negoziatrice sia stata *“superficiale e negligente”*, essendosi il direttore della stessa limitato a chiamare per verificare il bene emissione del titolo, nonostante siano ormai note le *“operazioni truffaldine con intromissione di terzi nelle linee telefoniche”* degli istituti di credito. Sottolinea inoltre che la banca negoziatrice non si avvedeva che il titolo era *“palesamente falso”*(in quanto redatto su carta semplice, con numerazione non conforme e in assenza del DATA MATRIX), non attenendosi quindi alle istruzioni contenute nella circolare ABI del 22.03.2016. Da parte sua, la resistente rappresenta di aver agito con la massima diligenza, ponendo in essere tutte le iniziative dirette a contrastare il *“fenomeno truffaldino”*. Per prima cosa, infatti, informata nel giugno 2016 di quanto stava accadendo, inseriva nel sistema informativo della rete interbancaria, in data 25.07.2016, un messaggio di allarme, che veniva reiterato il 13.03.2017. Nel mese di settembre del 2016, rispettivamente il 6 e il 14, inviava una nota alla Questura e una comunicazione alla Guardia di Finanza, confermando le illegittime intrusioni nelle sue linee telefoniche da parte di terzi, già segnalate al gestore del servizio, e rappresentando di aver provveduto ad effettuare, tramite la società di manutenzione, un’approfondita verifica sulla linea interna conclusa senza il riscontro di anomalie. Infine, in data 30.03.2017 presentava, con riferimento ai medesimi episodi di truffa, denuncia presso i CC e in data 08.06.2017 trasmetteva una diffida al gestore telefonico, alla polizia postale e all’AGCOM.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente formula le seguenti richieste all’Arbitro: *“1. accerti e dichiari che (l’intermediario A e l’intermediario B) sono tenute al risarcimento del danno subito dalla stessa (società ricorrente), corrispondente all’importo indicato nell’assegno circolare [...] di € 76.000,00”; 2.a accerti che i due istituti di credito sono tenuti al risarcimento del predetto danno in via solidale; 2.b in via subordinata, determini l’importo che ciascuno dei due istituti di credito deve corrispondere alla (ricorrente)”*. L’intermediario A chiede che il Collegio *“voglia dichiarare il presente ricorso infondato”*. L’intermediario B chiede, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda nei suoi confronti; in subordine, di rigettarla. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio concerne l’accertamento di eventuali profili di responsabilità della banca negoziatrice (A) e di quella apparentemente emittente (B) per il cd *“bene-emissione”* di un assegno circolare, poi rivelatosi falso, ricevuto dal ricorrente a titolo di pagamento per la vendita di tre orologi di marca (di cui lo stesso è rivenditore ufficiale), consegnati all’acquirente solo a seguito del rilascio del predetto *“bene-emissione”*. Al riguardo, in via preliminare, il Collegio deve valutare l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso formulata dall’intermediario B, per essere lo stesso stato proposto da un soggetto con cui la banca non intrattiene alcun rapporto contrattuale e che, pertanto, non sarebbe suo cliente. La predetta eccezione, tuttavia, non è fondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di cui di seguito si dirà. Ai fini della decisione sul punto, il Collegio ritiene si debba analizzare la disciplina relativa alla definizione di cliente contenuta nella normativa di attuazione dell’art. 128-bis del TUB. La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento, all’art.1, comma 1, lett. a), prima parte,



definisce: «“cliente”, “il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento”. In proposito, si richiama l’orientamento interpretativo espresso nella Decisione del Collegio di coordinamento n. 7283/2018, adottata su ricorso riguardante fattispecie analoga promosso nei confronti dei medesimi intermediari, secondo cui: “La relazione con l’intermediario, rilevante ai fini della definizione di cliente del ricorrente, si ha nelle ipotesi in cui vi siano controversie “concernenti il rispetto di norme”. Il riferimento palese è alle controversie relative alla violazione di obblighi di protezione aventi fonte legale e cioè al quel “contatto sociale qualificato”, da cui scaturiscono obblighi, a cui ha fatto riferimento il Collegio di Napoli nella dec. 436/2017, richiamando la decisione delle Sez. un. della Cassazione, 26 giugno 2007, n. 14712, secondo la quale “la responsabilità del banchiere dipende dalla violazione di norme specifiche poste a tutela del consumatore, con la conseguenza che la responsabilità che ne deriva è di tipo contrattuale”. Contatto sociale all’interno del quale, per l’appunto, la Cassazione inquadra anche la responsabilità precontrattuale (Cass., I sez. civ., sent.12 Luglio 2016, n. 14188). Non vi è dubbio alcuno che la normativa di settore ponga a carico dei soggetti che emettono o collocano assegni circolari specifici obblighi volti a garantire la regolare circolazione di detti strumenti di pagamento (la Circolare di Banca d’Italia 21 aprile 1999, n. 229 dispone, infatti, che le banche sono autorizzate ad emettere assegni circolari solo se hanno assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento e specifica, altresì, che l’eventuale ricorso a banche corrispondenti non può inficiare i presidi dettati dalla disciplina in materia); ne consegue che i soggetti che entrino in contatto a qualunque titolo con le Banche che partecipino a detta attività di emissione possano essere definiti clienti, in quanto soggetti a favore dei quali sono previsti speciali obblighi di protezione.” Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è entrato in contatto con la sfera di influenza del collocatore (intermediario B). Al numero di telefono pubblico di quest’ultimo è stata, infatti, indirizzata la richiesta di bene emissione da parte dell’intermediario A, alla presenza del cliente. Pertanto, il Collegio ritiene di non poter accogliere la predetta eccezione di improcedibilità, in conformità a quanto deciso sul punto nella richiamata pronuncia del Collegio di coordinamento, cui si fa rinvio. Ciò precisato, il Collegio non rileva altri profili di inammissibilità. In particolare, per quanto concerne la possibile litispendenza, che precluderebbe l’esame del ricorso da parte dell’Arbitro, stante il procedimento instaurato a seguito della presentazione della denuncia/querela da parte della ricorrente, in ossequio a quanto stabilito dalle Disp. Abf, secondo cui all’Arbitro non possono essere proposti “ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria” (Sez. I, § IV, alinea 5), si osserva che risulta agli atti del presente procedimento copia del decreto del 06.11.2017, con cui il Gip ha disposto l’archiviazione del procedimento penale attivato nei confronti del presunto responsabile della truffa. Premesso quanto sopra, si può ora procedere ad esaminare il merito del ricorso. Al riguardo, occorre innanzitutto rammentare che la fattispecie oggetto dell’odierno ricorso (versamento di un assegno circolare falso, con richiesta telefonica di “bene emissione” da parte della banca negoziatrice nei confronti della banca emittente putativa, apparentemente riscontrata da quest’ultima a causa della intromissione di terzi sulla linea telefonica) è analoga a quella su cui si è pronunciato il Collegio di Coordinamento nella decisione sopra richiamata (n. 7283/2018, cit.), riconoscendo la responsabilità di entrambi gli intermediari. Tanto si premette, atteso che il Collegio, nella valutazione del caso di specie, ritiene di non discostarsi dai principi affermati in detta decisione, sia pur con gli opportuni adattamenti resi necessari dalle peculiarità del caso di specie, avvenuto in un arco temporale precedente a quello preso in esame dalla sopra richiamata decisione del Collegio di Coordinamento. Ciò posto, con riferimento all’accertamento della responsabilità



della banca negoziatrice (intermediario A), giova rammentare che, secondo un orientamento consolidato di questo Arbitro, nella negoziazione degli assegni circolari questa assume nei confronti del proprio correntista gli obblighi del mandatario. In particolare, la diligenza della banca nel controllare la genuinità di un assegno va valutata alla luce dell'attività esercitata, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 1176 c.c., dovendo quindi essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, ovvero a quella di un professionista del settore con specifica competenza ed esperienza. Così come affermato recentemente anche da questo Collegio (cfr. Collegio Bari, decisione n. 7763/2018), *"in ordine alla negoziazione di titoli contraffatti, si ritiene che la diligenza professionale del banchiere comprenda anche un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale; di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili ictu oculi"* (cfr, in tal senso, oltre a Collegio Bari, 7763/2018, *supra cit.*, anche Collegio ABF Bari, decisione n. 16716/17; Coll. ABF Milano, decisioni nn. 521/17 e 1592/17; Collegio ABF Roma, decisione n. 9076/2018; Cass. Sez. III, 04/10/2011 n. 20292; Cass. Sez. I, 15/07/2005 n. 15066, Cass. 06/06/03 n. 9103, Cass. 21/03/03 n. 4143, Cass. 12/06/07 n. 13777). Orbene, nel caso di specie, dall'esame della copia del titolo oggetto di contraffazione, versata in atti dal ricorrente, emerge *ictu oculi* la mancanza del c.d. QR CODE. Al riguardo, occorre ricordare, ai fini della valutazione della responsabilità dell'intermediario A, le novità in punto di disciplina intervenute in seguito all'emanazione dell'art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d'Italia. Tali discipline hanno previsto e regolato la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata *Check Image Truncation* (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell'adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con la Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, a cui ha fatto riferimento l'intermediario B nelle proprie controdeduzioni. In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è stato previsto l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E' previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. La procedura interbancaria denominata *Check Image Truncation* (CIT) è operativa solo dal 29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo – in qualità di emittenti – ed al 4 maggio – in qualità di negoziatori) ma la Circolare ABI del 2016 ha previsto che l'obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, che – come si è detto – impongono l'apposizione del codice bidimensionale, decorresse in via anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che *"dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni "a nuovo"*. Al contrario, così come sopra esposto, l'assegno circolare presentato all'intermediario A, recante data 11.07.2016 (data successiva al 1° luglio 2016) non



possedeva tale codice. Ciò avrebbe potuto esser riscontrato anche attraverso un mero esame visivo del titolo. L'anomalia avrebbe dovuto indurre l'intermediario A a mettere in atto tutte le cautele possibili e a non limitarsi ad effettuare una telefonata al fine di acquisire il "bene emissione". L'intermediario avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione, attivando una procedura di colloquio interbancario idonea a garantire l'attendibilità e la formalizzazione delle informazioni ricevute nonché a verificare con sicurezza l'origine delle stesse. Al riguardo, si ricorda che lo stesso Collegio di Coordinamento, nella sopra richiamata decisione n. 7283/18, ha espressamente affermato come *"incorra in responsabilità l'intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell'assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica"*. Al riguardo, per ragioni di completezza va precisato che, nel caso di specie, a differenza di quello oggetto dell'esame del Collegio di Coordinamento, l'intermediario A non era al corrente di possibili frodi, atteso che l'intermediario B non aveva ancora inviato alcun messaggio di allarme alla rete interbancaria. Tale circostanza, non vale, tuttavia, a mantenere esente da responsabilità l'intermediario A, potendo tutt'al più rilevare al fine della graduazione della responsabilità di detto intermediario, che, comunque, ha agito con grave negligenza, alla luce dei principi che regolano la materia. Sussistendo dunque il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'inadempimento innanzi accertato - nella misura in cui è plausibile che la richiesta di bene-emissione fosse funzionale alla conclusione della vendita al prezzo pattuito accettando in pagamento l'assegno *de quo* - ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente nei confronti della banca negoziatrice (intermediario A) sia fondata e vada accolta nei limiti di seguito evidenziati. Infatti, neanche la condotta tenuta dall'istituto emittente putativo (intermediario B) si presenta immune da censure, atteso che rispetto ad esso - alla stregua dei principi enunciati nella richiamata Dec. del Coll. Coord. n.7283/18 - non vale quale esimente di colpevolezza, per il danno cagionato al beneficiario del titolo, la dedotta intromissione fraudolenta di terzi soggetti nella propria linea telefonica durante la conversazione intrattenuta per l'ottenimento del bene-emissione. Sul punto, come già evidenziato da questo Arbitro in casi analoghi, l'intermediario non può rendere pubblico il proprio riferimento telefonico e, allo stesso tempo, declinare ogni responsabilità per informazioni che, attraverso l'infrastruttura telefonica di cui è dotata e soggetta al suo stretto controllo, vengano fornite alla clientela e agli intermediari con i quali essa entra in contatto (cfr., in tal senso, Collegio di Napoli, decisione n. 436/17, nonché. Collegio di Milano, decisione n. 5446/16). Inoltre, ad aggravare il grado di responsabilità dell'intermediario B, concorre, altresì, la circostanza che lo stesso ha versato in atti documentazione da cui risulta la sua consapevolezza, già a partire dal mese di giugno 2016, del verificarsi di truffe del tutto analoghe a quella subita dall'attuale ricorrente. In particolare, nella denuncia presentata dall'intermediario B in data 30.03.2017 si fa riferimento a un individuo che avrebbe finto di essere un suo dipendente rispondendo alle richieste telefoniche di bene emissione, il cui nominativo corrisponde a quello indicato sia dall'intermediario A sia dalla ricorrente; si conferma, inoltre, che l'utenza contattata dall'intermediario A corrisponde al numero di telefono dell'intermediario B. Inoltre, circostanza ancor più rilevante, si rileva che la banca emittente putativa (intermediario B) ha versato in atti documentazione da cui risulta la sua consapevolezza a partire dal mese di giugno 2016 del verificarsi di truffe del tutto analoghe a quella subita dall'attuale ricorrente, mentre il primo messaggio "di allerta" è stato dal medesimo intermediario inserito nel sistema interbancario in data 25.07.2017, cioè solo in epoca successiva ai fatti oggetto del presente ricorso, atteso che l'assegno è stato emesso l'11.07.2016 e il bene



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emissione è stato dato il 12.07.2016. Accertata dunque la sussistenza di profili di responsabilità in capo ad ambedue gli intermediari coinvolti nella negoziazione del titolo controverso, va sottolineato che il rispetto dei canoni di diligenza investe non solo la sfera del prestatore del servizio ma anche quella del correntista cui fanno carico oneri e responsabilità. Tuttavia, nel caso di specie, non può ravvisarsi un concorso di colpa del ricorrente, avendo fornito la merce all'acquirente solo dopo aver ottenuto il "bene emissione" dell'assegno, circostanza da ritenersi pacifica. Quanto sopra risulta nella denuncia sporta all'A.G. dal legale rappresentante e prodotta in atti, nella quale lo stesso ha dichiarato di aver consegnato il bene all'acquirente solo dopo essere stato rassicurato dalla banca negoziatrice sulla validità del titolo in questione. Si rammenta, ancora una volta, quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella più volte richiamata decisione n. 7283/18, che sul punto ha ritenuto quanto segue: *"in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno."* Affermata, dunque, la responsabilità degli intermediari convenuti, per quanto concerne la quantificazione del danno cagionato allo stesso dalla loro condotta negligente, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in atti copia dei tre scontrini emessi per i tre orologi di marca. Al riguardo, si precisa che, seppure negli stessi non ci sia l'espressa indicazione della merce venduta, l'importo complessivo (€ 76.128,00) corrisponde sostanzialmente all'importo portato dall'assegno; inoltre, la data che risulta dagli scontrini coincide con quella del versamento dell'assegno; infine, nella denuncia presentata dal ricorrente sono indicate la descrizione analitica e i certificati di garanzia dei 3 orologi venduti insieme ai numeri di serie identificativi degli stessi. Alla luce di quanto sopra, il Collegio, ritiene di dover condannare l'intermediario A (banca negoziatrice) e l'intermediario B (Banca emittente putativa) a corrispondere alla parte ricorrente, in solido fra loro, l'importo di € 76.000,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che gli intermediari, in solido fra loro, corrispondano al ricorrente l'importo di € 76.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari, in solido fra loro, corrispondano alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS